



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

84/2013

GIUGNO/8/2013 (*)

19 Giugno 2013

**L'INPS, CON LA CIRCOLARE N. 88
DEL 7 GIUGNO 2013, NEL PRECISARE
IL PIANO DELLE SCADENZE PER IL
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
ARTIGIANI E COMMERCianti,
SOTTOLINEA ANCHE LE MODALITA'
PER L'INDIVIDUAZIONE
DELL'AMMONTARE DEL REDDITO
DA ASSOGGETTARE
ALL'IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA.
POSSIBILE ALTRESI' IL PAGAMENTO
A RATE MA, SOLO PER LE SOLE**

QUOTE AFFERENTI I CONTRIBUTI CALCOLATI SUL REDDITO CHE ECCEDA IL MINIMALE.

La Circolare Inps n. 88 del 7 Giugno 2013 ha chiarito le **modalità di calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione Separata INPS per il 2013.**

Il documento, in abbrivio, ricorda che **i contributi** dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, sulla quota di reddito eccedente il minimale, **devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.**

Parimenti, **i lavoratori autonomi**, tenuti alla iscrizione e alla contribuzione presso Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 **devono versare il contributo dovuto**, al netto degli eventuali acconti versati nell'anno precedente, **entro le scadenze stabilite ai fini fiscali.** Alla stessa data deve essere versato anche l'acconto relativo all'anno d'imposta 2013.

Per il corrente anno, le scadenze fiscali sono state stabilite per il **17 giugno 2013** per il saldo 2012 ed il primo acconto 2013 e 2 dicembre 2013 per il secondo acconto 2013.

È consentita la possibilità di effettuare i versamenti dal 17 giugno al **17 luglio 2013**, versando una maggiorazione, a titolo di **interessi, pari allo 0,40** per cento.

E' evidente che **la Circolare non tiene conto** dell'annunciata **proroga all'8 luglio e 20 agosto** per i contribuenti che applicano gli studi di settore.

In merito all'individuazione dell'**ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione**, l'Istituto ricorda che deve essere preso in considerazione il

totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2012, **al netto delle eventuali perdite** dei **periodi d'imposta precedenti**, scomputate dal reddito dell'anno.

Per soci di S.r.l., iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, **la base imponibile** è costituita anche dalla **parte del reddito d'impresa della S.r.l.** corrispondente alla **quota di partecipazione** agli utili, **ancorché non distribuiti**, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Analogamente, per i **liberi professionisti** iscritti alla Gestione separata, la base imponibile è rappresentata dalla **totalità dei redditi prodotti** quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef (*id.* Quadro "E"), compreso quello in forma associata e/o quello proveniente – se adottato dal professionista – dal "**regime dell'imprenditoria giovanile**".

Per questi ultimi, la Circolare ricorda che **la base imponibile viene così determinata:**

- per coloro che svolgono **attività d'impresa** (*id.* contribuzione artigiani e commercianti), solo nel caso in cui sono state barrate le caselle "Impresa" o "Impresa familiare" relative all'indicazione dell'attività dalla quale deriva il reddito dichiarato,

LM6 (Reddito lordo o perdita) – LM9 (Perdite pregresse):

- per coloro che producono **reddito da arti e professioni** e sono obbligati alla Gestione separata, solo nel caso in cui è stata barrata la casella "autonomo" e non rientrano tra i professionisti che sono tenuti al versamento del contributo previdenziale presso le casse professionali autonome (cosiddetto Contributo soggettivo), il reddito da dichiarare è la **differenza fra quanto indicato nel rigo LM6- LM9.**

I contributi calcolati sono altresì esposti nel quadro "RR" del modello Unico 2013. E' utile ricordare che, qualora dal Quadro RR

emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito (*id.* contributi fissi) ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod. F24, la *codeline* da riportare nel modello è sempre quella relativa ai predetti contributi sul minimale di reddito comunicati dall'Istituto.

La Rateazione degli importi a debito è possibile, per i commercianti e gli artigiani, esclusivamente per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile.

L'importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere **determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni** per la compilazione del **mod. Unico 2013**, nella parte riguardante "**Modalità e termini di versamento – Rateazione**".

Infine, si ricorda che le eventuali **compensazioni tramite mod. F24**, scaturenti da **somme versate in eccesso**, riferite alla contribuzione avvenuta nel 2012 e riportate nel quadro "RR", potranno avvenire **secondo i comuni criteri utilizzati ai fini fiscali**, riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN